

## **FONDO DI SOLIDARIETA' REGOLAMENTO**

### **Articolo 1**

Il Fondo procede all'assunzione dei risarcimenti, provvisori, addebiti ed accessori a seguito di apposita domanda del dipendente od ex dipendente o degli aventi causa interessati.

Le attività di carattere amministrativo attinenti al Fondo ed all'attività delle Commissioni di cui agli art. 4 e 8 dello Statuto, saranno svolte dalla Segreteria del Fondo di Solidarietà, attualmente individuata presso Ferservizi S.p.A. - Area Servizi Amministrativi - Service Unit Amministrazione del Personale.

Le istanze, da indirizzare alla Segreteria del Fondo, dovranno contenere:

- a) le generalità del dipendente e/o dell'istante, la Società - tra quelle del Gruppo FS cui si applica il CCNL delle attività ferroviarie e l'Accordo di confluenza al CCNL delle attività ferroviarie sottoscritti il 16 aprile 2003 (d'ora in avanti Società del Gruppo FS) - e l'impianto di appartenenza;
- b) l'indicazione della sentenza, ordinanza, decisione o costituzione in mora cui si fa riferimento;
- c) l'indicazione del rappresentante indicato dal dipendente interessato o dell'organizzazione sindacale cui l'interessato eventualmente faccia riferimento, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

La domanda va presentata entro 120 giorni dalla notifica dell'atto di cui al precedente punto b).

Tale domanda può essere inoltrata anche per il tramite dell'organizzazione sindacale stipulante il CCNL delle attività ferroviarie, cui l'interessato faccia riferimento, fermo restando il termine di 120 giorni sopra indicato.

La Commissione di cui al successivo articolo 4 può disporre motivatamente la reimmissione in termini delle domande tardive e può deliberare l'assunzione dell'addebito in tutti i casi in cui abbia ricevuto la decisione, sentenza, ordinanza o altro atto analogo a carico di un dipendente di una delle Società del Gruppo FS, anche in assenza dell'istanza dell'interessato, purché, direttamente o per delega, sia stato individuato il rappresentante del lavoratore.

### **Articolo 2**

Sull'accoglimento delle domande decide la Commissione Deliberante di cui all'art. 4 dello Statuto, che ne regola la composizione.

### **Articolo 3**

L'Organizzazione sindacale stipulante il CCNL delle attività ferroviarie o il rappresentante indicato dal lavoratore e la Società del Gruppo FS interessati, comunicheranno alla Segreteria del Fondo i nominativi dei rispettivi rappresentanti, i

quali sceglieranno di comune accordo il Presidente della Commissione Deliberante.

In caso di mancato accordo, la Segreteria del Fondo provvederà a chiederne la nomina al Presidente del Tribunale di Roma.

La Segreteria provvederà altresì ad inviare ai componenti la Commissione Deliberante, copia degli atti attinenti ad ogni singola istanza di assunzione di risarcimento o di addebito, unitamente ad una scheda riepilogativa ed illustrativa per ciascuna posizione personale degli interessati.

In detta scheda dovrà essere riportata la decisione della Commissione.

### **Articolo 4**

Le sedute della Commissione Deliberante sono valide qualora siano presenti tutti i tre componenti.

Le decisioni possono essere assunte anche a maggioranza

In caso di astensione di uno dei rappresentanti, prevale il voto del Presidente.

La Commissione Deliberante, per iniziativa del Presidente, si riunisce entro 60 giorni dal ricevimento delle singole istanze.

Delle riunioni della Commissione viene redatto apposito verbale da approvare al termine della seduta.

### **Articolo 5**

La delibera con la quale la Commissione Deliberante abbia accolto la richiesta di assunzione di risarcimento o di addebito, prevede la determinazione dell'importo, eventualmente ridotto, da corrispondere alla Società interessata da parte dell'Ente gestore del Fondo.

La Segreteria del Fondo curerà la trasmissione di tali delibere all'Ente gestore ed alla competente struttura della Società Ferservizi S.p.A. — Area Servizi Amministrativi — Service Unit Amministrazione e Contabilità. Alla Commissione di Vigilanza ed alla struttura Legale della Società interessata dovranno invece essere inviate tutte le decisioni della Commissione Deliberante.

### **Articolo 6**

Il compenso onnicomprensivo spettante al Presidente della Commissione Deliberante è pari ad € 130,00 per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni.

La partecipazione ai lavori della Commissione per gli altri componenti è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

### **Articolo 7**

La Commissione di Vigilanza e Controllo di cui all'articolo 8 dello Statuto del Fondo di Solidarietà è composta da n. 10 membri, di cui la metà espressi indicati dalle Società del Gruppo FS e l'altra metà dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL delle attività ferroviarie.

La Commissione stessa è nominata dal Direttore Generale di Gruppo per le Risorse Umane della Società Ferrovie dello Stato S.p.A..

La Commissione stessa elegge tra i propri componenti un Presidente, scelto tra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL delle attività ferroviarie.

Assolve le funzioni di Segretario il Responsabile della Segreteria del Fondo. La Commissione dura in carica per il periodo di quattro anni.

La partecipazione a detta Commissione è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

### **Articolo 8**

La Commissione di Vigilanza e Controllo riceve comunicazione dell'importo dei contributi versati all'Ente gestore.

La convenzione di cui all'art. 8 7 dello Statuto dovrà regolamentare, tra l'altro, le modalità di versamento delle trattenute effettuate dalle Società del Gruppo FS a carico dei dipendenti, il versamento dei risarcimenti od addebiti stabiliti dalla Commissione ed i criteri della gestione.

### **Articolo 9**

La Commissione di Vigilanza e Controllo può avanzare alla Società Ferrovie dello Stato S.p.A. ed alle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL delle attività ferroviarie proposte di modifica del presente Regolamento.

La Commissione, sulla base della documentazione trasmessa dalla Segreteria del Fondo, vigila sull'operato della Commissione Deliberante.

Al termine di ogni anno la Commissione redige relazione sull'andamento del Fondo da trasmettersi alla Direzione Generale di Gruppo Finanza,

Controllo e Partecipazioni della Società Ferrovie dello Stato S.p.A. ed alle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL delle attività ferroviarie. In tale relazione, ove necessario, potrà indicare eventuali esigenze di modifica della ritenuta di cui all'articolo 2 dello Statuto operata a carico del personale dipendente dalle Società del Gruppo FS.

La Commissione è convocata d'iniziativa del Presidente e si riunisce almeno ogni 90

giorni. Le sedute della Commissione sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.